XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1929

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FIORI

Norme per la diffusione della bandiera nazionale nell'ambito delle famiglie italiane

Presentata il 9 novembre 2001

Onorevoli Colleghi! — Le recenti dichiarazioni del Capo dello Stato, in relazione al recupero morale e simbolico del Tricolore d'Italia, hanno già spinto diverse realtà locali a promuovere autonomamente iniziative tese alla diffusione della bandiera nazionale presso le famiglie italiane

Anche in relazione all'articolo 12 della nostra Costituzione, la bandiera nazionale costituisce infatti il segno dell'unità della Patria, racchiudendo significati civili, culturali, storici ed etici che stanno alla base della nostra tradizione e identità.

Pertanto la diffusione della bandiera italiana e, potremmo dire, la « confidenza » con essa, specie presso le giovani generazioni, assolve a determinati compiti che così potremmo sintetizzare:

rinvigorire la coscienza della propria identità e tradizione patriottica, e, quindi,

provare l'orgoglio dell'appartenenza all'Italia, quale comunità nazionale di destino;

cogliere il senso della solidarietà unificatrice che lega ogni persona e famiglia italiana ai propri connazionali;

avvertire la presenza costante dell'autorità dello Stato, alla quale affidarsi e con cui correlarsi.

Simbolo dell'unità nazionale, il Tricolore deve tornare ad essere per le nuove generazioni, poste dinanzi alla sua testimonianza ed al suo monito, stimolo di crescita e miglioramento.

In tale contesto, naturale custodia del drappo italiano devono diventare le famiglie, nucleo fondante della società. È infatti compito innanzitutto della famiglia insegnare l'amor di Patria, il rispetto per XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

la storia nazionale e per i suoi protagonisti, la devozione nei confronti dei suoi simboli. È la famiglia, prima ancora della scuola, a fornire ai bambini e ai giovani gli elementi fondamentali di una educazione civile, la quale individua nell'emblema del Tricolore il suo primordiale richiamo.

La Repubblica non può quindi sminuire tale importantissima funzione, che il diritto naturale stesso (ancor prima di quello positivo) alle famiglie assegna. Pertanto, nei momenti di maggior rilievo civile, spirituale e morale nell'ambito della vita familiare, sarebbe opportuno, da parte delle istituzioni, fare dono di una bandiera nazionale alla famiglia stessa. Tale atto costituirebbe un momento di coesione fra lo Stato e la società, negli interessi superiori della Patria, e un responsabilizzante riconoscimento, da parte della Repubblica, dei compiti educativi della famiglia, anche in relazione alla promozione di una « religione civile », che presso di noi è stata per troppo tempo negletta o addirittura rinnegata.

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

### PROPOSTA DI LEGGE

#### ART. 1.

(Finalità).

1. La Repubblica promuove la diffusione della bandiera nazionale nell'ambito delle famiglie italiane.

#### ART. 2.

(Consegna della bandiera alle nuove famiglie).

1. Ad ogni coppia di coniugi, all'atto del matrimonio viene consegnata dal sindaco, o da un suo delegato, a titolo gratuito, una bandiera italiana, unitamente al testo dell'inno nazionale.

#### ART. 3.

(Consegna della bandiera ai nuovi nati).

1. Alla nascita di ogni bambino, il comune consegna a titolo gratuito ai genitori una bandiera italiana, in formato ridotto.

#### ART. 4.

(Sostegno delle spese).

1. La spesa per l'acquisto delle bandiere dovrà essere iscritta nei bilanci dei comuni, i quali a tale scopo ricevono da parte del Ministero dell'interno un contributo il cui ammontare è determinato annualmente ed è posto a carico dello stato di previsione dello stesso Ministero.



Lire 500 = 0,26

\*14PDI.0020590\*